**SCHEMA DI CONTRATTO**

*(le parti evidenziate in grigio, saranno personalizzate a seguito della stipula del Contratto)*

***SERVIZIO*** ***DI SPUNTA DI ALCUNI MERCATI RIONALI, PERIODICI E STRAORDINARI ED EVENTUALI ALTRE INIZIATIVE PROPOSTE DAL COMUNE DI PADOVA***

CIG \_\_\_

**TRA**

APS Holding S.p.A., con sede legale in Padova, Via Salboro, n° 22/b. , C.F. e P.IVA 03860240286, in persona del suo procuratore sig.\_\_\_\_, giusta poteri conferiti con delibera del CdA n.\_\_ del \_\_\_ (di seguito, per brevità, anche solo “**Committente**”);

**E**

\_\_\_con sede legale in \_\_\_ Via \_\_\_ iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_ al n. \_\_\_ P. IVA\_\_\_ PEC \_\_\_ domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_ via \_\_\_ in persona del \_\_\_ e legale rappresentante \_\_\_ (di seguito, per brevità, anche solo “**Appaltatore**”);

**OPPURE**

\_\_\_ sede legale in \_\_\_ Via \_\_\_ iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_ al n. \_\_\_ Codice Fiscale/Partita IVA \_\_\_ PEC \_\_\_ domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_ via \_\_\_ in persona del \_\_\_ e legale rappresentante \_\_\_ nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante n. 1 \_\_\_ sede legale in \_\_\_ Via \_\_\_ iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_ al n. \_\_\_ P. IVA \_\_\_ domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_ Via \_\_\_ e la mandante n. 2 \_\_\_ sede legale in \_\_\_ Via \_\_\_ iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_ al n. \_\_\_ P. IVA \_\_\_ domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_ Via \_\_\_ giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_ . \_\_\_ repertorio n. \_\_\_ (di seguito nominata, per brevità, anche solo “**Appaltatore**”).

Tra la Committente e l’Appaltatore,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. **Valore giuridico delle Premesse e degli Allegati**
2. Le Premesse, gli allegati al presente Contratto e gli atti/documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
3. **Oggetto e Durata**
4. Il presente Contratto disciplina l’affidamento del Servizio di spunta di alcuni mercati rionali, periodici e straordinari ed eventuali altre iniziative proposte dal comune di Padova (di seguito anche “**Servizio**”).
5. Il Servizio dovrà essere eseguito in conformità a quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto, nell’offerta tecnica ed economica e nel presente Contratto.
6. Il Contratto ha una durata di 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione.
7. Ai sensi dell’art. 120 comma 11 del Codice, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di selezione di un nuovo contraente, la durata del contratto è prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione della nuova procedura, qualora l’interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l’igiene pubblica, oppure nei casi in cui l’interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto. Si precisa sin d’ora che potrà essere attivata la proroga tecnica per un periodo ulteriore stimato di 6 mesi dalla scadenza del Contratto.

In tal caso, l’Appaltatore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel Contratto.

1. **Importo**
2. L'importo stabilito per l’esecuzione del presente Contratto è pari a € \_\_\_\_\_\_\_, oltre IVA, compresi oneri della sicurezza da interferenze pari a € \_\_\_\_\_\_\_ e costi della manodopera pari a € \_\_\_\_\_\_, oltre IVA e/o altri oneri di legge.
3. Il ribasso formulato del \_% (in lettere \_\_\_\_\_\_\_\_) è da intendersi applicato all’importo di cui alla Tabella n.1 del “Disciplinare di gara” relativo alla colonna denominata “Importo dell’appalto”, da suddividersi per le prestazioni che verranno effettuate nell’arco di 12 mesi.
4. Alla scadenza del contratto originario, la Committente si riserva la facoltà di attivare la prima o eventuale seconda opzione di rinnovo, per una durata di ulteriori 12 (dodici) mesi più eventuali ulteriori 12 mesi per un importo massimo contrattuale pari a € (valore di cui al precedente punto 1) € \_\_\_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_\_), oltre IVA e/o altri oneri di legge.

L’esercizio di ciascuna facoltà è comunicato all’appaltatore almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto.

1. L’importo massimo stimato dell’appalto è pari a € \_\_\_\_\_\_\_, comprensivo dei rinnovi e dell’esercizio delle opzioni relative al quinto d’obbligo e della proroga tecnica e al netto di Iva e/o altri oneri di legge, come indicato nella Tabella n. 2 del Disciplinare di gara.
2. Ai sensi dell’art. 120 comma 9 del Codice, la Committente si riserva la facoltà di richiedere all’Appaltatore, nel corso dell’esecuzione del Contratto, un aumento o una diminuzione delle prestazioni, nei limiti del quinto dell’importo del Contratto. Nonché di esercitare l’eventuale opzione di proroga tecnica per la durata massima di 6 (sei) mesi ai sensi dell’art. 120 co. 11 del Codice pari ad € \_\_\_\_\_\_\_.

In tal caso, l’Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto.

1. Ai sensi dell’art. 11 del Codice, il CCNL utilizzato dall’Appaltatore è il seguente: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
2. **Clausola di rinegoziazione**
3. Ai sensi dell’art. 9 del Codice la Committente prevede la possibilità di rinegoziare il Contratto per il verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili quando:

* i rischi concretizzati da tali eventi non sono stati volontariamente assunti dalla parte pregiudicata dagli stessi;
* tali eventi devono determinare un’alterazione rilevante dell’originario equilibrio del contratto e non devono essere riconducibili alla normale alea, alla ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato.

1. **Modalità di espletamento del Servizio e obblighi dell’Appaltatore**
2. L’Appaltatore dovrà eseguire il Servizio oggetto del presente Contratto con la dovuta diligenza richiesta in relazione ad ogni singola attività.
3. L’Appaltatore sarà tenuto a rispettare le eventuali direttive della Committente, dalla quale riceverà istruzioni e con la quale dovrà tenere stretti contatti per l’esecuzione del Servizio.
4. La Committente sarà libera di effettuare in ogni momento accertamenti e controlli durante l’esecuzione del Servizio.
5. L’Appaltatore è tenuto a svolgere la propria attività secondo modalità idonee ad evitare il verificarsi di comportamenti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01.

La Committente è legittimata a risolvere per giusta causa il presente Contratto, se viene a conoscenza di comportamenti tenuti dall’Appaltatore che determinino l’avvio di un procedimento giudiziario diretto all’accertamento della loro rilevanza ai sensi del D.Lgs. 231/01.

1. L’Appaltatore dovrà assicurare ai propri dipendenti, assegnati al servizio, condizioni normative ed economiche non inferiori a quelle dovute in base ai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e dovrà garantire il rispetto delle norme inerenti alla sicurezza del personale, delle norme igieniche ed infortunistiche, esonerando la Committente da qualsiasi responsabilità in merito.

L’unico rapporto intercorrente tra l’Appaltatore e la Committente è esclusivamente quello riconducibile all’oggetto dell’appalto.

Pertanto, né l’Appaltatore, né il suo Personale potranno nei confronti della Committente, vantare diritti o richiedere indennità di sorta anche in caso di risoluzione del contratto. L’Appaltatore terrà manlevata la Committente da qualsiasi pretesa del personale impiegato per l’esecuzione del servizio.

1. L’Appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi indicati agli artt. 9.2 e 9.3 del Disciplinare di Gara, pena l’applicazione delle penali di cui all’ART. 12 del presente Contratto.

Gli obblighi di cui agli artt. 9.2 e 9.3 del Disciplinare di Gara devono essere rispettati anche in caso di attivazione di rinnovi o proroghe da parte della Committente.

1. L’Appaltatore deve garantire il rispetto delle specifiche minime indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto. Il mancato rispetto costituisce grave inadempimento dell’Appaltatore, con conseguente facoltà per APS di risolvere il contratto, ai sensi del successivo ART. 14.
2. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia integralmente agli articoli 3 e ss. del Capitolato Speciale d’Appalto.
3. **Spese**
4. Tutte le spese necessarie per l’esecuzione del Servizio oggetto del presente Contratto sono a completo ed esclusivo carico dell’Appaltatore.
5. **Corrispettivi**
6. Il corrispettivo per lo svolgimento del presente Contratto con tutte le prestazioni accessorie necessarie, comprensivo delle spese e ogni altra attività necessaria all’espletamento dell’Appalto affidato, è determinato suddividendo l’importo annuale affidato per 12 mesi.
7. Ai sensi dell’art. 60 del Codice, in caso di revisione periodica dei prezzi del Servizio oggetto del presente Contratto, si procederà secondo le modalità di seguito riportate.
8. I corrispettivi dovuti all’Appaltatore sono oggetto di revisione in considerazione dell’Indice utilizzato IR – [823] Organizzazione di convegni e fiere di cui alla Tabella D2 dell’allegato II.2 al Codice, con riferimento al CPV 799560000–8**.**

La Committente si riserva comunque la facoltà di individuare, in seguito, un diverso indice tra quelli indicati nella suindicata Tabella, in corrispondenza del relativo CPV, qualora più favorevole per l’Appaltatore.

1. Pertanto, si considererà la variazione percentuale dell’indice tra i seguenti due valori (di seguito “Variazione Istat”):

- l’ultimo indice pubblicato alla data di stipula del presente Contratto;

- l’ultimo indice pubblicato alla data di richiesta di revisione.

1. I corrispettivi dovuti all’Appaltatore saranno adeguati applicando ai prezzi offerti in gara, in aumento o diminuzione, tanti punti percentuali, arrotondati a due cifre decimali dopo la virgola, corrispondenti alla variazione rilevata, purché la stessa ecceda il 5%. Si precisa che la revisione riguarderà solo la differenza tra la Variazione Istat e tale 5% nella misura dell’80 per cento della variazione stessa.
2. La revisione dei prezzi potrà essere richiesta dall’Appaltatore, o dalla Committente, a mezzo PEC e avrà effetto sulle prestazioni successive alla data di riferimento per il riconoscimento della revisione prezzi, senza impattare le prestazioni già eseguite.
3. In caso di revisione dei prezzi in aumento,l’importo complessivo del Contratto rimarrà invariato ma conseguentemente si ridurrà in proporzione la durata del medesimo.
4. **Liquidazione dei corrispettivi e dell’anticipazione**
5. Il pagamento dei corrispettivi con cadenza trimestrale posticipata sarà effettuato in seguito all’emissione della fattura a 30 (trenta) giorni F.M.D.F., previa verifica della regolarità contributiva.
6. Solo per il primo trimestre relativo all’avvio del contratto sarà aggiunto un compenso pari all’80% dell’importo mensile.
7. La fattura dovrà essere presentata ad APS entro il 5° giorno del mese successivo al trimestre oggetto di fatturazione.
8. Sulle fatture, a pena di non accettazione delle stesse, dovrà essere riportato il CIG del Contratto.
9. A titolo di anticipazione del prezzo, ai sensi dell’art. 125 c. 1 del Codice, la Committente corrisponde all’Appaltatore, entro 15 (quindici) giorni dall’effettivo inizio delle prestazioni, una somma pari al 20% del valore netto delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti.
10. L'erogazione di tale somma è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 106 c. 3 del Codice, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Committente. L’Appaltatore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
11. **Contabilizzazione attività e pagamenti**
12. Prima dell’emissione della fattura l’Appaltatore dovrà riepilogare le prestazioni rese che dovranno essere approvate previo nulla osta da parte del RUP.
13. I pagamenti verranno effettuati su presentazione di regolare fattura a 30 giorni d.f.f.m. a seguito di verifica della regolarità contributiva.
14. Per le modalità di fatturazione si rinvia all’art.12 del Capitolato Speciale d’Appalto.
15. Ai sensi dell’art. 11 c. 6 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del presente Contratto, la Committente trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
16. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Committente del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURC.
17. **Interruzione del Servizio**
18. È facoltà della Committente revocare l’affidamento quando l’Appaltatore sia colpevole di ritardi pregiudizievoli per il buon esito del Servizio e contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente Contratto.
19. Qualora la Committente di sua iniziativa, senza che sussistano cause imputabili all’operato dell’Appaltatore, proceda alla revoca dell’affidamento, all’Appaltatore stesso, spettano i corrispettivi per le prestazioni eseguite sino alla data di comunicazione della revoca, fermo restando il diritto dell’Appaltatore al risarcimento di eventuali danni.
20. **Divieto di cessione e Subappalto**
21. In conformità a quanto disposto dall’art. 119 del Codice il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

*(da inserire se il subappalto non è stato dichiarato in sede di offerta)*

1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto all’Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

*[ovvero] (da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta)*

1. L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura pari a \_\_\_ (\_\_\_\_ per cento), l’esecuzione delle seguenti attività: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
2. Ai sensi dell’art. 119 comma 2 del Codice, i contratti di subappalto sono stipulati, con piccole e medie imprese, almeno per il 20% delle prestazioni subappaltabili. *(da inserire se è stato dichiarato in sede di offerta il subappalto alle pmi per una soglia diversa dal 20%)* Ai sensi dell’art. 119 comma 2 del Codice, i contratti di subappalto sono stipulati, con piccole e medie imprese, per una soglia pari al \_\_\_\_\_\_% per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.
3. A tale fine, l’Appaltatore dovrà trasmettere alla Committente la documentazione di cui all’art. 119 del Codice nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati. L’eventuale affidamento in subappalto dell’esecuzione di parte delle attività di cui al presente Contratto non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell’Appaltatore, che rimane pienamente responsabile nei confronti della Committente per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
4. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al sub-fornitore o ai suoi ausiliari.
5. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente Contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione della procedura di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate, ivi incluso quello inerente alla non sussistenza nei confronti dei medesimi di alcuno dei divieti di cui alla normativa antimafia.
6. L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dalla Committente inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto; in tal caso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Committente né al differimento dei termini di esecuzione del presente Contratto.
7. Non è ammesso il subappalto a cascata. Ciò in ragione dell’esigenza di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro.
8. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 lett. d) dell’art. 119 del Codice. L’Appaltatore conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, potrà ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza dei contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, allegati al presente Contratto.
9. Ai sensi dell’art. 11 c. 5 del Codice, in caso di subappalto, l’Appaltatore garantisce che ai lavoratori in subappalto siano applicate le medesime tutele normative ed economiche riconosciute ai lavoratori dell’Appaltatore impiegati nell’esecuzione del presente Contratto.
10. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all’art. 119 del Codice e quelle contenute nell’ulteriore normativa vigente in materia, che devono intendersi di seguito integralmente trascritte.
11. **Penali**
12. La Committente si riserva di applicare le penali riportate all’art. 13 del Capitolato Speciale d’Appalto, secondo la seguente procedura:

* la Committente contesta all’Appaltatore, a mezzo PEC, l'addebito rilevato;
* l’Appaltatore può presentare osservazioni e controdeduzioni nel termine di cinque giorni dal ricevimento della contestazione;
* trascorso tale termine, la Committente rileva insindacabilmente la violazione e comunica l'esito per iscritto all’Appaltatore.

2) Fermo restando quanto previsto al comma 6 dell’art. 1 dell’All. II.3 del Dlgs. 36/2023 e ss.mm.ii., in caso di inadempimento agli obblighi indicati ai commi 2, 3, e 4 del medesimo Allegato II.3, la Committente si riserva la facoltà di procedere all’applicazione di penale nella misura dello 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) dell’importo contrattuale, al netto di IVA, calcolata come segue:

* per gli obblighi di cui ai commi 2 e 3, la penale è calcolata per ciascun giorno di ritardo rispetto al termine di 6 (sei) mesi dalla conclusione del contratto;
* per l'obbligo di cui al comma 4, la penale è calcolata per ciascun punto percentuale, con esclusione delle cifre decimali, di scostamento rispetto alla quota prevista.

1. Qualora le penali raggiungano il 10% dell’importo complessivo del presente Contratto, la Committente si riserva di risolvere il Contratto stesso.
2. Le penali, così come eventuali somme a titolo di risarcimento, verranno trattenute mediante detrazione dall'importo finale o, in assenza, decurtate dalla garanzia fideiussoria o richieste tramite fattura.
3. **Risoluzione**
4. Fermo restando le ipotesi di risoluzione previste dall’art. 122 del Codice, la Committente potrà risolvere il presente Contratto in caso di grave inadempimento da parte dell’Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, comunque non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo PEC dalla Committente per porre fine all’inadempimento.
5. La Committente si riserva la facoltà di richiedere la risoluzione anticipata del contratto al verificarsi di uno dei seguenti casi:

* frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi anche afferenti alle condizioni e modalità di esecuzione del servizio da parte dell’Appaltatore, non eliminate in seguito di diffida formale da parte della Committente;
* cessione del contratto, cessazione dell’attività, concordato preventivo, fallimento e sequestro, a carico della ditta affidataria;
* somma delle penali superiore al 10% dell’importo contrattuale affidato;
* mancato rispetto degli obblighi di sicurezza.

1. **Clausole risolutive espresse**
2. La Committente ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto ai sensi dell’articolo 1456 cod. civ., e di ritenere definitivamente la garanzia e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento di tutti gli ulteriori danni patiti e patendi anche durante l’esecuzione, nel caso in cui l’Appaltatore dovesse:

* non adempiere alle disposizioni del DEC riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
* manifestare incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del Servizio;
* non adempiere alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
* sospendere il Servizio o non riprendere lo stesso senza giustificato motivo;
* subappaltare abusivamente, associarsi in partecipazione, cedere anche parziale il presente Contratto o violare norme sostanziali regolanti il subappalto;
* non rispettare la normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. o ai piani di sicurezza, integranti il Capitolato Speciale d’Appalto e delle ingiunzioni fattegli al riguardo del DEC, dal RUP;
* risultare colpevole di frode o di negligenza grave nello svolgimento del Servizio;
* violare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
* non adempiere alle disposizioni in materia antimafia e/o accertati tentativi o atti di infiltrazione della criminalità organizzata nell’Appaltatore o subappaltatore;
* raggiungere un numero di penali pari a 10 (dieci) nell’arco temporale di un anno nel periodo di validità del presente Contratto;
* non ripristinare la polizza fideiussoria in caso di parziale escussione dell’importo stabilito;
* non rinnovare la validità delle polizze assicurative fornite;
* ricevere 3 (tre) contestazioni di inadempimento da parte del RUP;
* violare anche una sola volta l’obbligo di comunicazione al RUP di eventuali infortuni accorsi durante l’esecuzione del Servizio.

1. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle clausole risolutive indicate all’art. 15 del Capitolato Speciale d’Appalto.
2. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, la Committente ha diritto di escutere la garanzia definitiva per l’intero ammontare, o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno.
3. La Committente, inoltre, ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di giusta causa previsti dalla normativa vigente.
4. **Clausola di riservatezza**
5. L’Appaltatore sarà tenuto ad osservare rigorosamente la massima riservatezza a proposito di fatti, informazioni, conoscenze documenti od altro elemento di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento delle prestazioni.
6. **Garanzia Definitiva e Polizze assicurative**
7. A garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara, l’Appaltatore presenta una cauzione definitiva, allegata al presente Contratto pari al 10% dell’importo di aggiudicazione, nelle forme e termini previsti dall’art.117del Codice, a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni previste dal presente Contratto.
8. Resta salva ogni altra azione avviata dalla Committente nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
9. L’Appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Committente avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del presente Contratto.
10. La cauzione resta vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del presente Contratto.
11. L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili all’Appaltatore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.
12. L’Appaltatore è responsabile di ogni danno che le proprie maestranze arrechino alle attrezzature ed è tenuta a risarcire, sostituire o riparare, a proprie spese, quanto sia danneggiato o asportato dal medesimo.
13. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e a tenere la Committente estranea dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
14. Anche a tal fine, l’Appaltatore dichiara di essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata del Contratto, RCT/O con massimale non inferiore ad 1.000.000,00.
15. La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza del Contratto eventualmente rinnovato pena la risoluzione del Contratto stesso.
16. Per tutta la durata del Contratto, la validità e l’efficacia della polizza assicurativa di cui al presente Articolo, sono condizioni essenziali per la Committente.
17. In qualsiasi momento, se l’Appaltatore non è in grado di provare la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto sarà risolto di diritto.
18. Resta ferma l’intera responsabilità dell’Appaltatore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
19. L’Appaltatore è in possesso delle seguenti polizze assicurative allegate al presente Contratto:

* garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T./O) n. \_\_\_\_\_\_\_.

1. **Tracciabilità dei flussi finanziari**
2. In seguito al D.L. n. 50/2017, D.L n. 148/2017 art. 3 c. 3, per la società APS è applicabile l'art. 17 ter comma 1-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, scissione dei pagamenti (c.d. split payment). Pertanto, tutte le fatture dovranno essere emesse con la causale IVA art. 17 ter comma 1- bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e la dicitura "scissione dei pagamenti".
3. L’Appaltatore si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 8, legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. a pena nullità assoluta del contratto.
4. L’Appaltatore comunica alla Committente:

* gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione della Commessa alla quale sono dedicati;
* le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
* ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

1. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.
2. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
3. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del presente Contratto.
4. In occasione di ogni pagamento all’Appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
5. Il presente Contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.
6. L’Appaltatore si impegna a riportare in fattura e negli strumenti di pagamento, per ciascuna transazione, il numero di ordine ed il Codice Identificativo Gara (CIG).
7. **Accordo bonario e Transazione**
8. Ai sensi degli artt. 211 e 210 c. 1 e 2 del Codice, se, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico del Servizio comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest’ultimo, il RUP valuta immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori prestazioni per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 120 del Codice, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.
9. Il DEC trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserve di cui sopra, corredata dalla propria relazione riservata.
10. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Committente, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
11. **Controversie**
12. Qualsiasi controversia derivante dal presente Contratto sarà sottoposta esclusivamente al Tribunale di Padova (PD).
13. **Informativa Privacy**
14. I dati personali dell’Appaltatore saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente contratto secondo l’informativa di cui ha preso cognizione.
15. **Registrazione e rinvio alla normativa vigente**
16. Il presente Contratto verrà registrato soltanto in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n.131 (TUR). Le spese di registrazione, nonché l’imposta di bollo di cui all’art. 18 c.10 del Codice, sono a carico dell’Appaltatore, l’IVA è a carico della Committente. Per quanto non è previsto nel presente Contratto, si fa espresso rinvio alle norme del Codice Civile nonché alla normativa vigente in materia.
17. Il presente Contratto viene letto e sottoscritto delle parti in segno di integrale accettazione.
18. **ALLEGATI**
19. Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati;
20. Offerta tecnica;
21. Offerta economica;
22. Cauzione Definitiva;
23. Polizza assicurativa.

Padova, lì, ***come da firma digitale***

L’Appaltatore La Committente

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nella qualità di legale rappresentante dell’Appaltatore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; dichiara, inoltre, di accettare tutte le condizioni e i patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, l’Appaltatore dichiara di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., specificamente le clausole di cui agli ART. 4, ART. 6, ART. 8, ART. 11, ART. 12, ART. 13, ART. 14, ART. 15, ART. 16, ART. 20

Padova, lì ***come da firma digitale***

L’Appaltatore \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_